**ALLEGATO N. 2**

*(Schema indicativo dell'iter procedimentale relativo ai progetti di attività Estrattiva)*

1. Il proponente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al Comune (o in alternativa al SUAP) ai sensi della L.R. 71/97 e s.m.i., presenta alla Provincia l’istanza di partecipazione al bando - corredata dalla documentazione progettuale prevista dagli artt. 9 e 12 della L.R. 71/97 e s.m.i., dall'art. 8 della L.R. 3/12 e s.m.i., dall'art. 5 del D.M. n. 161/2012 e s.m.i. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), dall’art. 6.12.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14/01/2008 e s.m.i., dall’art. 3.4 della D.G.R. n. 53/2014 e s.m.i. (Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per ...l’invarianza idraulica) nonché eventualmente di quella prevista dall'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. in caso di vincolo paesaggistico e di quella prevista dall’art. 5 del D.P.R. 357/97 e D.G.R. 220/2010 al fine di ottenere gli atti di assenso e/o autorizzazioni previsti dalle predette normative.
2. Contestualmente alla presentazione delle istanze al Comune e alla Provincia di cui al comma 1, il progetto completo e lo studio preliminare ambientale sono depositati dal proponente presso i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato e inoltrati al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente.
3. La Provincia entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 verifica la completezza della documentazione ai sensi delle norme richiamate al medesimo comma e comunica al proponente l'eventuale documentazione mancante o carente, che deve essere presentata entro e non oltre il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione della documentazione integrativa; trascorso invece tale termine di 30 giorni il progetto verrà restituito e l'istanza si intende ritirata.

Decorso inutilmente il termine per la verifica predetta, il proponente può procedere alla pubblicazione di apposito avviso redatto in conformità al Modello B1 della D.G.R. 1016 del 09/07/2012 ed il procedimento si considera avviato dalla data della pubblicazione medesima.

1. La Provincia entro 40 gg. dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 verifica anche la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., se prevista, richiedendo se necessario l'eventuale documentazione mancante. Una volta acquisita la documentazione necessaria e redatta preventiva istruttoria, ai sensi del comma 7 del citato art. 146, trasmette la pratica alla competente Soprintendenza dando comunicazione all'interessato dell'avvio dello specifico procedimento.
2. Verificata o acquisita la documentazione completa la Provincia avvia il procedimento ai sensi della L.R. 3/12 e s.m.i., dandone comunicazione al proponente, ai Comuni interessati per il deposito, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 71/97 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 8 comma 7 della L.R. n. 3/2012 e s.m.i., ed all'ARPAM (trasmettendo nel caso l'eventuale documentazione integrativa pervenuta). Si invia, altresì, la comunicazione dell’avvio del procedimento con la relativa e completa documentazione progettuale al competente ufficio della Regione Marche, al Corpo Forestale dello Stato, al Dipartimento di prevenzione della ASUR, al Servizio Ambiente e Trasporti della Provincia, al Servizio Genio Civile della Provincia, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, all’Ente gestore/Enti gestori delle aree della Rete Natura 2000 se interessata/e.

La Provincia in sede di comunicazione dell’avvio del procedimento richiede al Comune il Certificato di assetto territoriale secondo il modello D di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1016 del 2012.

1. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'[articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#07). Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/12 e s.m.i. - nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell'albo pretorio dei Comuni - dell'avviso contenente:

1. i dati identificativi del proponente;
2. la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
3. i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché l'indicazione dell'indirizzo web dell'autorità competente;
4. il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni.
5. dato che per il progetto è previsto l’approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’art. 5 del D.M. n. 161/2012 e s.m.i. (ed eventualmente la valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 se prevista) la modalità d’informazione del pubblico deve dare specifica evidenza dell’integrazione delle procedure;
6. Gli elaborati del progetto e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web della Provincia.
7. II Comune, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i., da notizia al pubblico, mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della richiesta di autorizzazione dell'attività estrattiva e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque può prendere visione dell'istanza e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio.
8. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/12 e s.m.i. la documentazione progettuale rimane invece depositata presso la Provincia e i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al precedente comma 6. Entro tale termine chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione, ottenerne copia a proprie spese e presentare alla Provincia osservazioni e memorie scritte.
9. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 6 i Comuni interessati e l'ARPAM rendono i propri contributi istruttori ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/12 e s.m.i..
10. Sulla base della documentazione agli atti e degli elementi contenuti nello studio preliminare ambientale, tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché dei contributi istruttori dell'ARPAM, la Provincia verifica se il progetto possa avere significativi impatti ambientali negativi e entro trenta giorni successivi al termine del periodo di deposito - fatte salve le richieste di integrazione di cui all'art. 8, comma 9, della L.R. 3/12 e s.m.i. - si pronuncia:
11. escludendo il progetto dalla procedura di VIA nel caso non abbia impatti ambientali negativi significativi, impartendo eventuali prescrizioni anche relative al monitoraggio dell'opera o all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili. Le prescrizioni impartite obbligano il proponente a conformare il progetto definitivo a quanto in esse stabilito;
12. assoggettando il progetto alla procedura di cui al capo III della L.R. 3/12 nel caso abbia impatti ambientali negativi significativi.
13. Nel caso in cui la Provincia emetta il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 8, comma 9, lett. a), della L.R. 3/12 e s.m.i., lo pubblica per estremi nel BUR ed in versione integrale nel proprio sito web (art. 8, comma 11, della L.R. 3/12 e s.m.i.) ed indice la Conferenza dei Servizi come previsto dall'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i. per l'espressione del relativo parere di conformità.
14. L'esito della procedura di verifica comprende le valutazioni relative all'art. 5 del D.M. n. 161/2012 e s.m.i. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), all’art. 6.12.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14/01/2008 e s.m.i., all’art. 3.4 della D.G.R. n. 53/2014 e s.m.i. (Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per ...l’invarianza idraulica) nonché l'eventuale valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e alla D.G.R. 220/2010;
15. L'eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., viene rilasciata successivamente in sede di Conferenza dei Servizi.
16. Per quanto non espressamente specificato nei comma precedenti relativamente alla procedura di VIA si fa riferimento alla L.R. n. 3/12 e s.m.i. e alle "Linee guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA" di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1600 del 21/12/2004 (BUR n. 3 del 10/01/2005), alla DGR 1016/12, al Dlgs 152/06 e s.m.i. e alla L. 116/2014 di conversione del Decreto Legge n. 91/2014;
17. Espletata la procedura di pubblicazione di cui ai precedenti comma 8 e 9 il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo esprime le valutazioni motivate circa la realizzazione dell’attività estrattiva nel territorio comunale e le eventuali determinazioni sulle osservazioni e opposizioni pervenute e trasmette alla Provincia una copia dell’atto deliberativo assieme ad una copia della richiesta di autorizzazione al Comune ai sensi della L.R. 71/97 e s.m.i..
18. La Provincia, nel caso abbia acquisito il pronunciamento di VIA, e risulti invece ancora mancante la documentazione comunale, provvede a sollecitare il Comune; trascorsi inutilmente 15 giorni dal sollecito, la Provincia può procedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi, acquisendo la documentazione comunale in tale sede.
19. Acquisito il parere di conformità da parte della Conferenza dei Servizi, il competente ufficio provinciale trasmette gli atti al Comune per l'autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 e s.m.i..